

**Dispositivo**

- 1) *La Repubblica d'Austria, avendo previsto che il compenso dovuto, a titolo di diritto sulle vendite successive, all'autore dell'originale di un'opera d'arte sia assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.*
- 2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 26.3.2018.

---

**Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 10 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regno Unito) — Andy Wightman e a. / Secretary of State for Exiting the European Union**

(Causa C-621/18) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Articolo 50 TUE — Notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall'Unione europea — Conseguenze della notifica — Diritto di revoca unilaterale della notifica — Presupposti)**

(2019/C 65/24)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Session (Scotland), Edinburgh

**Parti**

*Ricorrenti:* Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

*Convenuto:* Secretary of State for Exiting the European Union

*con l'intervento di:* Chris Leslie, Tom Brake

**Dispositivo**

*L'articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, la menzionata disposizione consente a tale Stato membro, fintanto che non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra detto Stato membro e l'Unione europea o, in mancanza di siffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo, eventualmente prorogato in conformità di tale paragrafo, di revocare unilateralmente la notifica, in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali. La revoca in parola è finalizzata a confermare l'appartenenza dello Stato membro di cui trattasi all'Unione europea in termini immutati per quanto riguarda il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 445 del 10.12.2018.